

**I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**Via E. Ruggiero, 134
81100 CASERTA**

**Capitolato di polizza di Assicurazione
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO
PRESTATORI DI LAVORO FABBRICATI**

UNICOVER S.p.A.

**Sede Legale: Piazza Francese n. 3 – 80133 Napoli
Sede di Caserta: Via E. Rossi n. 41 – 81100 Caserta
Tel. +39 0823 328673 – Fax +39 0823 357935
e-mail : caserta@unicover.it**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 codice civile, verrà versata entro 45 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in caso diverso la garanzia sarà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento. I premi devono essere pagati alla Compagnia ovvero al Broker. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata del contratto

La durata del contratto deve intendersi di anni 3 (TRE) al cui scadere i contratti si intendono risolti di diritto senza bisogno di disdetta.

Tuttavia è in facoltà del Contraente e della società assicuratrice di poter recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con un preavviso di 60 giorni.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alla Società o al broker incaricato entro 15 (quindici) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Facoltà bilaterale per recesso in caso di sinistro

Il recesso per sinistro è esercitabile da entrambe le parti con un preavviso di almeno 90 giorni.

Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione Assicurata, saranno dovuti all'Assicuratore i premi relativi alle attività già eseguite, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, ferma la decorrenza del recesso al termine dell'annualità assicurativa in corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di S. Maria Capua Vetere

Art. 11- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Interpretazione favorevole

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Informativa sui sinistri

Con periodicità semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito al periodo di assicurazione trascorso, sia in via aggregata che disaggregata ed in particolare:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati;
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
- sinistri rigettati e loro motivazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o telex o fax indirizzati alla Società o al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Premesso che il Contraente/Assicurato svolge attività diretta alla realizzazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare in tutti i Comuni della Provincia di Caserta, costituiscono oggetto del presente capitolato tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare dell'Ente, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato d'uso, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi e la copertura assicurativa deve intendersi riferita alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore e gestore dello stesso.

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

Intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature ed moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

MASSIMALI ASSICURATI

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona lesa e deceduta ed € 5.000.000,00 per danni a cose ed animali

R.C.O. – RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

€ 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata

Parametro di calcolo del premio assicurativo:

ai soli fini del calcolo del premio assicurativo si precisa che il VALORE COMPLESSIVO DEI FABBRICATI dello IACP è pari ad euro **500.000.000,00**.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza la somma che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali nella sua qualità di proprietario, conduttore o gestore dei FABBRICATI assicurati.

La garanzia comprende i danni derivanti:

- a) dalla caduta di antenne radio-televisive facenti parte di impianto centralizzato;
- b) dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi per bambini di pertinenza del fabbricato;
- c) da Incendio, Scoppio, Esplosione;
- d) da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere;
- e) da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;

ART. 16 – DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante e il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine se con lui convivente;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla conduzione, manutenzione o pulizia del fabbricato e dei relativi impianti.

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- da dispersione di acqua, eccetto le conseguenze di una rottura accidentale di una tubatura o conduttura condominiale; questa estensione è prestata con un limite di euro 150.000,00;
- di qualsiasi natura subiti da locatari e/o da terzi che detengono i fabbricati a qualsiasi titolo, causati direttamente o indirettamente da altri locatari e/o da terzi che detengono i fabbricati a qualsiasi titolo;
- da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti o professioni;
- da inquinamento, salvo quello di natura accidentale (con il limite per sinistro ed anno assicurativo di € 500.000,00);
- da furto;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- da eventi risarcibili in base alla garanzia "Danni Materiali al fabbricato".

- Derivante da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;
- Attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio;

ART. 17 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' INDUSTRIALE – COMMERCIALI E/O ARTIGIANALE

Vengono compresi in garanzia i danni conseguenti a interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Tale garanzia è prestata con il limite massimo di € 500.000,00. Tale garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

ART. 18 – LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L'Assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.

ART. 19 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponderà dei danni derivanti dagli eventi per i quali è stata prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente/assicurato e dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

ART. 20 – FRANCHIGIA ASSOLUTA

La garanzia di cui alla presente polizza viene prestata con una franchigia di **euro 5.000,00 (cinquemila)**.

La Società assicuratrice provvederà ad accertare il danno e liquidarne l'intero importo al danneggiato senza dedurre franchigie contrattualmente previste e ciò anche per i danni non superiori per valore alle franchigie.

Alla scadenza di ogni trimestre assicurativo la Società invierà al Contraente richiesta di rimborso degli importi anticipati per franchigie corredata dalla documentazione relativa.

Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla relativa richiesta dietro emissione dei relativi titoli d'incasso.

ART. 21 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

22) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta di quanto questa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche ed integrazioni, verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni da loro sofferti addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, così come modificato dal Dlgs 38/2000 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) nonché ai lavoratori parasubordinati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, escluse le malattie professionali. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 5.000,00 per ogni persona infortunata.

ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è efficace purché al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. La garanzia opera anche per coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'assicurato per l'addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati "terzi" qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Norma comune alle garanzie RCT e RCO

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall' INAIL che dall' INPS a norma di legge.

23) Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, completate dal D.P.R. 09/06/1975 n.482 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non si estende:

ai prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattie professionali precedentemente indennizzata o indennizzabile;

alle malattie professionali conseguenti:

alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dello IACP;

alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dello IACP.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

alle malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento visite ispettive sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, che lo IACP stesso è tenuto a consentire ed a fornire le notizie e la documentazione utile allo scopo.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Resta comunque convenuto che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni prodotti da Aziende Municipalizzate o Unità Socio Sanitarie Locali.

24) ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia RCO vale per i sinistri che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in conformità della legge e giurisdizione italiana.

25) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto, per tutta la sua durata, alla società UNICOVER SPA con sede in Piazza Francese, 3 – NAPOLI e rappresentata dalla filiale di Caserta sita alla via Rossi, 41.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto della contraente dalla UNICOVER SPA. Pertanto ai fini della gestione della polizza, si prende atto che tutte le comunicazioni fatte dalla Contraente alla UNICOVER SPA devono intendersi come fatte dalla Compagnia. Si conviene, altresì, che la UNICOVER SPA si impegna a trasmettere, con tempestività, tutte le comunicazioni ricevute dalla Contraente alla Compagnia.